

IMPOSTE SUL REDDITO

I due numeri (60% e 30%) da tenere d'occhio nel concordato preventivo biennale

di **Gianfranco Antico**

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

L'[articolo 17, comma 1, lett. f, numero 2, L. 111/2023](#), in un'ottica di potenziamento degli istituti di adesione spontanea, ha delegato il Governo a introdurre il **concordato preventivo biennale**, sulla falsariga del concordato preventivo, istituito in forma triennale dall'[articolo 6, L. 289/2002](#) e *trasformato* in biennale dall'[articolo 33, D.L. 269/2003](#), dopo le modifiche apportate dall'[articolo 2, comma 10, L. 350/2003](#).

L'auspicio è che si possa giungere ad uno strumento “**definitivo**”, senza i ripensamenti che hanno caratterizzato il precedente tentativo, atteso, peraltro, che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Gdf programmeranno l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare **l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiranno** al concordato preventivo biennale o ne decadano.

Attraverso questo strumento, i contribuenti avranno **la possibilità di accettare la proposta** sviluppata dall'Agenzia delle entrate, in base all'incrocio delle banche dati, **ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità** per i soggetti a cui si rendono applicabili, **ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, pagando quanto pattuito in due anni**, previo contraddittorio con modalità semplificate.

Lo schema in bozza del decreto legislativo relativo al procedimento di accertamento prevede che:

- **entro il 15 marzo** (per il primo anno entro il mese di aprile) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti i programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta;
- **entro il 20 giugno**, i contribuenti inviano i propri dati ISA all'Agenzia delle entrate;
- **entro il 25 giugno**, l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito, sulla base dei dati messi a disposizione del contribuente anche utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati;
- **entro il 30 giugno** il contribuente può decidere se accettare o declinare la proposta di

concordato.

Possono accedere al concordato preventivo biennale, i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

a) ottengono un **punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8** sulla base dei dati comunicati;

b) **non hanno debiti tributari**, ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o **superiori a 5.000 euro** per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. **Non concorrono** al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di **sospensione o di rateazione**, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Sono esclusi dal concordato preventivo biennale:

- i contribuenti che **non hanno presentato la dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- i **contribuenti condannati** per uno dei reati previsti dal **Lgs. 74/2000**, dall'[articolo 2621 cod. civ.](#) (**false comunicazioni sociali**), nonché dagli [articoli 648-bis](#) (**riciclaggio**), [648-ter](#) (**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**) e [648-ter 1](#) (**autoriciclaggio**) del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

I due numeri da tenere d'occhio: 60% e 30%

Infatti, in presenza di **circostanze eccezionali**, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano **minori redditi effettivi** o minori valori della produzione netta effettivi, **eccedenti la misura del 60% rispetto a quelli oggetto del concordato**, quest'ultimo **cessa di produrre effetti** a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Mentre, il **concordato cessa di produrre** effetto, nei casi in cui **a seguito di accertamento**, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, **per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.